

DECRETO

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – opera pubblica: “B04.0 Venue di gara “Cortina Olympic Stadium” a Cortina d’Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento dell’accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura”, di cui all’Allegato 1 del d.P.C.M. 8 settembre 2023 recante il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche. Decreto di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi degli articoli 49 e 50 del d.P.R. 327/2001.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. secondo cui il “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” con particolare riferimento all’articolo 2-ter “*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*” e all’art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*”;
- al comma 1-bis: “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” con particolare riferimento agli articoli 49 “*L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio*” e 50 “*Indennità per l’occupazione*”;



VISTI altresì l'articolo 41 *“Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva”*, l'articolo 53 *“Disposizioni processuali”* e l'articolo 54 *“Opposizione alla stima”* del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”* come da ultimo innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*, che all'articolo 2 ha disposto la ricostituzione dell'organo dell'amministrazione della predetta società, avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTO in particolare l'articolo 3 del predetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”*;

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove stabilisce che *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la succitata Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO, inoltre, l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, abrogativo del precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell'allegato 1, ha confermato l'opera in epigrafe con la denominazione *“B04.0 Venue di gara “Cortina Olympic Stadium” a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura”*;

VISTO il decreto 13 ottobre 2023 dell'Amministratore delegato *pro tempore* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. *“di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria”* relativamente all'opera suindicata, reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scrivente Società: www.simico.it;

VISTO il provvedimento n. 146 del 4 dicembre 2023 dell'Amministratore delegato *pro tempore* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, di approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico nonché determina a contrarre;

VISTA la relazione di stima delle aree soggette all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, corredata dal piano particellare e dall'elenco ditte con indennizzi, a firma del Geom. Michele Gobbi dell'1 luglio 2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, a mente della costante giurisprudenza amministrativa, *“i presupposti per poter legittimamente adottare il provvedimento di occupazione in discorso sono la strumentalità, la necessità e la provvisorietà. L'area da occupare, infatti, deve essere strumentale all'esecuzione dell'opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione, mentre il vincolo preordinato all'esproprio postula che sull'area esproprianda venga realizzata in tutto o in parte l'opera pubblica oppure che il detto rapporto di*

strumentalità necessaria sia destinato ad avere una durata tendenzialmente illimitata e non temporanea. ... la strumentalità e la necessità dell'occupazione di cui si discute possono essere apprezzate, sebbene in via mediata" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza 11 dicembre 2023, n. 3684); ed ancora: *"l'occupazione di aree non soggette ad esproprio non richieda l'efficacia attuale della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, è indispensabile che siano sussistenti i due requisiti previsti dalla legge, vale a dire la temporaneità dell'occupazione e la necessità/strumentalità della stessa rispetto all'opera da realizzare"* (Consiglio di Stato, parere 24 maggio 2023 n. 760); nonché anche che è legittimo il ricorso allo strumento di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 327 del 2001 allorquando vi è l'esigenza di garantire *"una sede stradale provvisoria dove deviare il traffico durante i lavori"* per realizzare un'opera pubblica attigua (Consiglio di Stato, sentenza 15 maggio 2018, n. 2874);

TENUTO CONTO che: i. la cantierizzazione dell'area interessata a seguito dell'avvio dei lavori in funzione della loro corretta esecuzione ha prodotto una diminuzione dei posti auto destinati a parcheggio del pubblico nel sedime dell'Olympic Stadium; ii. l'impianto, per l'intera durata dell'intervento, permarrà aperto al pubblico, nei limiti di sicurezza consentiti, per garantire la regolare esecuzione delle attività sportive e degli eventi in esso organizzati nel periodo;

CONSIDERATO che nel caso di specie sussistono i presupposti di strumentalità, necessità e temporaneità dell'occupazione dell'area al fine di destinarla provvisoriamente a parcheggio pubblico, senza custodia e non a pagamento, prioritariamente a beneficio degli utenti dell'impianto sportivo, al fine di non pregiudicarne l'affluenza e quindi l'utilizzo nel periodo di realizzazione dell'opera pubblica, il che inciderebbe mediatamente, in senso analogo a quanto evidenziato dalle suddette autorevoli coordinate giurisprudenziali, il risultato dell'investimento perseguito, atteso che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, *"1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. ... 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea"*;

CONSIDERATO, altresì, che con delibera n. 184 del 19/09/2024 della Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo è stato disposto di concedere l'occupazione dei terreni di proprietà comunale identificati alle pp. ff. 4588/1, 4579/1, 9352 (foglio 68) e 4586/8 (foglio 57) per le finalità di cui sopra, nonché è stata riconosciuta la strumentalità, necessità e urgenza dell'occupazione temporanea dei terreni di proprietà privata indentificati alle pp. ff. 4589/2 e 4591/2, in quanto collegati alla realizzazione dell'opera pubblica denominata "Cortina Olympic Stadium", ed infine è stato anche approvato lo schema di convenzione fra SIMICO e Comune medesimo, poi confluito nel testo sottoscritto dalle Parti, in precedenza trasmesso da SIMICO, con cui sono stati disciplinati i rispettivi impegni in merito: i) alla collaborazione per l'espletamento degli adempimenti funzionali all'occupazione temporanea d'urgenza di un'area, di proprietà privata, posta in Cortina d'Ampezzo (BL), prospiciente Via dello Stadio; ii) alla gestione dell'area medesima come *infra* catastalmente identificata, con finalità di parcheggio del pubblico, senza custodia e non a pagamento, ai sensi degli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001; ciò per preservare e quindi garantire l'interesse pubblico, in via strumentale

e necessaria, pur se mediata attraverso di essa, alla tempestiva realizzazione dell'opera pubblica denominata "Cortina Olympic Stadium", Codice intervento B04.0, di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche;

RITENUTO di dover procedere quindi alla finalizzazione delle procedure di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree interessate dall'intervento identificate come segue al C.T. del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL):

PROVINCIA	COMUNE	DATI CATASTALI			MQ PARTICELLA
		FOGLIO	MAPPALE	QUALITÀ	
BL	CORTINA D'AMPEZZO	68	4589/2	ARATIVO	982
			4591/2	ARATIVO	108
			4588/1	ARATIVO	279
			4579/1	ARATIVO	992
			9352	ARATIVO	41

DECRETA

Articolo 1

1. A seguito degli atti e provvedimenti indicati nelle premesse riguardanti le procedure in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento relativo all'opera pubblica olimpica e paralimpica ***"B04.0 Venue di gara "Cortina Olympic Stadium" a Cortina d'Ampezzo (BL), con ampliamento e adeguamento degli spogliatoi per atleti paralimpici, miglioramento dell'accessibilità, upgrade tecnologico ed impiantistico e manutenzione straordinaria della copertura"***, di cui al Piano Complessivo summenzionato, e tenuto conto di quanto esplicitato in premesse sulle ragioni del presente decreto, si dispone l'occupazione temporanea delle aree interessate, site nel Comune di Cortina d'Ampezzo, individuate nella relazione a firma del Geom. Michele Gobbi nelle premesse citata e per le quali sono determinate le relative indennità provvisorie.

Articolo 2

1. L'immissione in possesso provvisoria delle aree destinate all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per una durata stimata di 10 (dieci) mesi, a decorrere dal giorno dell'immissione stessa di seguito indicato, fatta salva diversa disposizione che sarà comunicata nelle medesime forme del presente decreto.

Articolo 3

1. L'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio è determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del medesimo d.P.R. 327/2001 e verrà corrisposta *"a fine occupazione"*; in caso di mancato accordo, la commissione provinciale di cui all'art. 41 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, su istanza di chi vi abbia interesse, determina l'indennità da corrispondere. Contro la determinazione della commissione è proponibile l'opposizione alla stima nelle forme previste dall'art. 54 del suddetto d.P.R.

2. Circa l'accettazione dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, laddove decorrano i termini per la dichiarazione irrevocabile di cui al comma 5 dell'articolo 20 del



d.P.R. n. 327 del 2001, si procederà ad effettuare il deposito ai sensi del comma 14 del medesimo articolo.

Articolo 4

1. Il presente decreto è notificato ai soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi delle pertinenti disposizioni del d.P.R. 327/2001.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato, unitamente all'allegato 1 contenente l'elenco ditte completo dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Cortina d'Ampezzo.

AVVISA

Tutti i soggetti indicati nell'elenco ditte di cui all'**Allegato 1** del presente decreto che il **giorno 22 ottobre 2024**, dalle **ore 9.30** fino a completamento delle attività previste, presso l'area interessata, avranno inizio le operazioni d'immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza dei luoghi, delle quali è incaricato **l'Ing. Alberto Serafini** di Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A., anche al fine della esatta determinazione dell'indennità compensativa che sarà corrisposta ai sensi del già citato art. 50 del d.P.R. n. 327/01. L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio avrà durata stimata di 10 (dieci) mesi come specificato dall'articolo 2 del presente decreto. Si precisa che gli atti relativi a quanto sopra saranno redatti in contraddittorio con gli interessati o, nel caso di assenza o rifiuto degli stessi, con la presenza di almeno due testimoni, e che i titolari dei diritti reali o personali sui beni oggetto di intervento possono partecipare alle operazioni. Si comunica che l'intera documentazione inerente alla procedura in oggetto è consultabile attraverso la piattaforma collaborativa digitale accessibile al link di seguito indicato:

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo:

protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

tale richiesta deve contenere quanto segue:

- 1) nell'oggetto, la dicitura **“decreto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio – Opera pubblica “Cortina Olympic Stadium” – consultazione documentazione;**
- 2) nel corpo del testo, il nominativo completo di dati anagrafici e l'indicazione di un indirizzo e-mail ordinario personale e riconducibile al nominativo stesso;
- 3) in allegato, la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
- 4) nel caso di richiesta da parte di un terzo rappresentante, sempre in allegato, copia della delega firmata dal delegante e fotocopia del documento d'identità del delegato in corso di validità.

Nella eventualità in cui l'interessato non sia l'effettivo proprietario delle aree suindicate, come risulta dal *Piano particellare*, a norma dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 327/2001, è tenuto a darne comunicazione tramite P.E.C. all'indirizzo summenzionato contenente nell'oggetto la dicitura di cui



sopra al n. 1, indicando il nominativo del nuovo proprietario fornendo copia degli atti utili a riguardo laddove ne sia in possesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura ablativa ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui al d.P.R. n. 327/2001.

Si comunica, inoltre, che:

R.U.P.: Ing. Andrea Pianca;

Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Massimo Saldini, Amministratore delegato di Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.

Contatti:

e-mail: protocollo@infrastrutturemilanocortina2026.it

pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

telefono: 06 835 237 26

L'Amministratore delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini

Allegato 1: ELENCO DITTE

ALLEGATO 1

ELENCO DITTE

OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO

DATI CATASTALI									AREE	INDENNIZZI	
COMUNE	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	C.F.	DIRITTI E ONERI REALI	COD COMUNE	FOGLIO	PART.	QUALITA' CATASTALE	SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE NON FINALIZZATA ALL'ESPROPRIO	VALORE UNITARIO DI RIFERIMENTO (ESPROPRIO)	VALORE INDENNIZZO
								mq			
CORTINA D'AMPEZZO	VILLAFRANCA SOISSONS EMANUELA	VLLMNL69D49A952Z	Proprietà 1000/1000	A266	68	4589/2	ARATIVO	982	412	150,00	4.416,17
				A26	68	4591/2	ARATIVO	108	12	150,00	
CORTINA D'AMPEZZO	COMUNE DI CORTINA	00087640256	Proprietà 1/1	A266	68	4588/1	ARATIVO	279	279	150,00	CONVENZIONATO
				A266	68	4579/1	ARATIVO	992	992	150,00	
				A266	68	9352	ARATIVO	41	41	150,00	